

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 397 DEL 9 giugno 2011**ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI IN DEROGA
NELLA REGIONE MOLISE****1. PREMESSA**

L'*Accordo tra Governo e Regioni sugli Ammortizzatori Sociali del 12 febbraio 2009*, ha previsto lo stanziamento di 8 miliardi di euro da destinare nel biennio 2009-2010 ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro; lo Stato mobilizza risorse nazionali per 5.350 milioni di euro, mentre l'obiettivo per il contributo regionale è pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali FSE. In particolare, al punto 2) ha stabilito che: *con riferimento ai lavoratori destinati al trattamento in deroga ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 2009, il contributo nazionale sarà impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito. Il contributo regionale sarà impiegato per azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito.*

Il successivo *Accordo tra il Governo e le Regioni del 16 dicembre 2010*, ha prorogato al 30 giugno 2011 la validità dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 di cui sopra, allo scopo di promuovere entro tale data un ulteriore accordo normativo per il biennio successivo.

In data **20 aprile 2011** è stata sottoscritta la nuova *Intesa Stato Regioni 2011 – 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive*, con la quale viene prorogato per l'anno in corso e per l'anno a venire l'accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga già in vigore per il 2009 – 2010.

Con la sottoscrizione del *Verbale di Accordo fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise del 23 maggio 2011*, vengono destinati alla Regione Molise **13 milioni di euro** a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati". In particolare, il punto 2) del Verbale del 23 maggio 2011 di cui sopra, decreta che: *a valere sui fondi nazionali viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il successivo punto 3) stabilisce che: fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto precedente è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011. Il predetto contributo viene posto a carico del FSE – POR.*

Con l'*Accordo Quadro tra la Regione Molise e le Parti Sociali per la concessione degli Ammortizzatori sociali in deroga – 2011*, si definiscono i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'*Accordo fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise del 23 maggio 2011*, e si individua nel *Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga* il luogo di condivisione, monitoraggio e di eventuali rimodulazioni e/o integrazioni degli interventi posti in essere attraverso la pubblicazione sul BURM di apposite *Istruzioni operative per la concessione dei trattamenti in deroga nella Regione Molise*.

Al fine di regolare le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli AA.SS. in deroga, nonché di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al reddito del lavoratore, è stata sottoscritta la ***Convenzione tra INPS – Direzione Regionale e Regione Molise – Assessoreato al Lavoro*** in data 7 agosto 2009. Tra gli altri, l'INPS garantisce i seguenti servizi:

- Erogazione dei trattamenti in deroga ai lavoratori, comprensivi dell'indennità di partecipazione a un percorso di politica attiva
- Rendicontazione della relativa spesa, a valere sulle singole fonti di finanziamento
- Monitoraggio della spesa
- Accesso alla banca dati INPS dei percettori di trattamento di sostegno al reddito (art. 19, comma 4, Legge 2/2009)

In data **19 agosto 2009** è stata pubblicata sul BURM n. 19 la Delibera di Giunta regionale n. 889 del 7 agosto 2009 titolata ***"POR-FSE 2007/2013 – Pacchetto Ammortizzatori: programma di interventi di politica attiva e di sostegno al reddito ed alle competenze – Approvazione del Programma denominato: Lifelong Learning Programme – LLP – Programma di politiche di tutela attiva dell'occupazione"***.

2. DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI CIG E DI MOBILITÀ IN DEROGA

Gli interventi in deroga alla vigente normativa riguarderanno la:

- A. Concessione in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e/o straordinaria.
- B. Proroga in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e/o straordinaria.
- C. Concessione o proroga dei trattamenti di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, residenti nella Regione Molise da almeno 6 mesi effettivi.

A. La concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e/o straordinaria, sarà accordata in favore dei lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato:

- 1) escluse dal campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
- 2) destinate del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne hanno esaurito i tempi massimi di utilizzo;
- 3) ammesse alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie che hanno fruito di entrambe le tipologie di cig per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che, avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello residuo.

Le imprese di cui ai *punti 1), 2) e 3)* possono appartenere a tutti i settori ad eccezione di quelli:

- destinatari di altri fondi e ammortizzatori sociali specifici (agricoltura e pesca)
- non ammessi alle integrazioni salariali (credito, assicurazioni, servizi tributari, spettacolo, armamento e navigazione, imprese pubbliche, studi professionali)¹.

La durata massima dei trattamenti di integrazione salariale in deroga è stabilita nelle seguenti misure:

- a) **12 mesi** in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio) delle imprese che non rientrano nella disciplina di cui all' art.12, commi 1 e 2 della legge 223/91 nonché delle imprese industriali in condizioni di non poter usufruire dei trattamenti di CIG secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- b) **9 mesi** in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio) delle imprese ubicate nella Regione Molise riconducibili ai **settori dei servizi** (incluse le cooperative di servizi), del **commercio e del turismo** fino a 50 dipendenti;
- c) **90 giorni, e comunque per un periodo non superiore a quello residuale di durata del contratto**, in favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria.

In conformità all'***Accordo tra il Ministero e delle Politiche Sociali e la Regione Molise*** sottoscritto dalle parti in data 23 maggio 2011, la concessione della CIG in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa.

La concessione della CIG in deroga è preceduta dalla apposita procedura di consultazione sindacale e dall'esame congiunto previsto dalla stessa, nell'ambito della quale e con la partecipazione del Tavolo di gestione della crisi, sarà valutato il piano di risanamento degli interventi che deve essere finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre poi a verifiche intermedie trimestrali.

¹ Come da classificazione delle Attività economiche ATECO 2007 e raccordo ATECO 2002/2007.

La CIG in deroga non sarà concedibile per le causali di carattere strutturale tipiche dell'intervento straordinario, ove si siano verificati incrementi occupazionali nei novanta giorni precedenti alla presentazione dell'istanza.

La collocazione in Cassa Integrazione Guadagni in deroga potrà avvenire soltanto in data successiva all'espletamento dell'esame congiunto e comunque non in termini retroattivi alla data di convocazione delle parti.

Le concessioni relative ai *punti 1), 2) e 3)* del presente *paragrafo*, sono subordinate alla sottoscrizione del “*Patto di Servizio Azienda*” (*Allegato 9*), alla compilazione del “*Questionario Azienda*” (*Allegato 10*) e alla presentazione di una dettagliata relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria (dovrà emergere dagli indicatori economico finanziari: risultato d'impresa, fatturato, risultato operativo ed indebitamento complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente dal quale emerge un andamento a carattere negativo ovvero involutivo); dovrà essere verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell'organico aziendale (nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della CIG in deroga, dovrà motivarne la necessità); dovrà essere presentato un piano di risanamento, che sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale definisca le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle difficoltà dell'impresa; qualora l'impresa preveda esuberi strutturali dovrà presentare un piano di gestione degli stessi.

La Regione Molise valuterà il piano di risanamento presentato dall'azienda, inviando parere non vincolante alla Direzione Regionale del Lavoro.

La Direzione Regionale del Lavoro, tenuto conto del parere non vincolante della Regione, emanerà apposito provvedimento autorizzatorio o di rigelto.

B. La proroga degli interventi di CIG in deroga sarà accordata – previa presentazione e valutazione del piano di risanamento aziendale – a favore dei lavoratori delle imprese beneficiarie dei trattamenti in deroga, con scadenza entro il 31/12/2011:

- 1) Per **periodi non superiori ai 12 mesi** (con verifiche intermedie trimestrali) per i dipendenti delle aziende di cui al precedente *punto a), lettera A*, del *paragrafo 2* – qualora abbiano già usufruito dei 12 mesi di concessione – con la riduzione dei trattamenti nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):
 - del 10% nel caso di prima proroga
 - del 30% nel caso di seconda proroga
 - del 40% nel caso di proroghe successive
- 2) Per **periodi non superiori ai 9 mesi** (con verifiche intermedie trimestrali) per i dipendenti delle aziende di cui al precedente *punto b), lettera A*, del *paragrafo 2*, con l'applicazione delle percentuali di riduzione al superamento dei 12 mesi di concessione.

I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili – concessione più proroga – non possono superare il limite di:

- 24 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende di cui al *punto a), lettera A*, del *paragrafo 2*;

- 18 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende di cui al punto b), lettera A, del paragrafo 2.

C. Coerentemente con quanto sancito nell'intesa Stato Regioni 2011 – 2012, l'indennità di mobilità in deroga sarà prioritariamente destinata ai lavoratori non beneficiari dell'indennità di mobilità prevista dalla Legge 223/1991.

Pertanto, la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Mobilità e di disoccupazione speciale, con modalità stabilite nelle presenti Istruzioni operative pubblicate sul BURM, sarà conferita alle seguenti tipologie di lavoratori, così come da successivo elenco (con riferimento all'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, come da articolo 16, comma 1, della legge 223/91):

- 1) Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato licenziati dal 1° gennaio 2011** dalle aziende di tutti i settori **escluso quello dell'edilizia**, iscritti alle liste di Mobilità non indennizzata ai sensi della Legge 236/93 e che al momento del licenziamento non posseggono i requisiti di accesso alla Disoccupazione Ordinaria, **saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga**.
- 2) Ai lavoratori con contratto a tempo determinato scaduto dal 1° gennaio 2011** svolto presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia), che al momento della scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato non posseggono i requisiti di accesso alla Disoccupazione Ordinaria, **saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga**.
- 3) Ai lavoratori in somministrazione** con scadenza dell'ultima missione – presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia) – a partire **dal 1° gennaio 2011** (*con anzianità aziendale maturata anche presso più Agenzie di somministrazione, tenuto conto dei criteri di accesso definiti dal Messaggio INPS n. 8255 del 24 marzo 2010*), che al momento della scadenza dell'ultima missione non posseggono i requisiti di accesso alla Disoccupazione Ordinaria, **saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga**.
- 4) Ai lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, in servizio alla data del 29 novembre 2008 e licenziati nel corso del 2011** (con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda che ha proceduto al licenziamento), in caso di mancato intervento integrativo dell'Ente Bilaterale così come previsto dalla contrattazione collettiva, **sarà concesso un trattamento di Mobilità in deroga per la durata massima di 90 giorni**, (così come da circolare INPS n. 43 del 29 marzo 2010 avente ad oggetto: *Ammortizzatori in deroga agli apprendisti licenziati. Istruzioni*).
- 5) Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato licenziati nel corso del 2010** dalle aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia) iscritti alle liste di Mobilità non indennizzata ai sensi della Legge 236/93 e percettori di trattamento di Disoccupazione Ordinaria con scadenza nel corso del 2011, **saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga**
- 6) Ai lavoratori con contratto a tempo determinato scaduto nel corso del 2010**, svolto presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia), percettori di trattamento di Disoccupazione Ordinaria con scadenza nel corso del 2011, **saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga**.
- 7) Ai lavoratori in somministrazione** con scadenza dell'ultima missione – presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia) – nel corso del **2010** (*con anzianità aziendale maturata anche presso più Agenzie di somministrazione, tenuto conto dei criteri di accesso definiti dal Messaggio INPS n. 8255 del 24 marzo 2010*), percettori di

trattamento di Disoccupazione Ordinaria con scadenza nel corso del 2011, saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga.

3. LIMITI DI SPESA E VERIFICA DEI FLUSSI FINANZIARI

Le risorse di cui al *punto 1)* dell'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise del 23 maggio 2011, nonché il residuo dei flussi finanziari rilevati periodicamente attraverso il monitoraggio effettuato dal Ministero dl Lavoro per il tramite di Italia Lavoro S.p.A., la Regione Molise e l'INPS regionale così come indicato al *punto 10)* del medesimo Accordo, saranno destinate:

- nella misura del 60% a favore degli interventi di CIG in deroga;
- nella misura del 40% a favore degli interventi di Mobilità in deroga.

Tali somme sono comprensive degli importi erogati a titolo di assegno al nucleo familiare e del valore corrispondente alla contribuzione figurativa.

Resta fermo il principio di accoglimento delle domande secondo l'ordine di ricevimento e sino a capienza della somma residua di cui sopra.

Entro il **30 settembre 2011** sarà effettuata la verifica dei flussi finanziari.

A seguito di tale riscontro, funzionale alla quantificazione delle somme spese e residuali, il *Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga*, deciderà in merito:

- alla destinazione delle risorse eccedenti;
- alla eventuale individuazione di ulteriori settori di riconosciuta crisi ai quali destinare i trattamenti in deroga, anche alla stregua dei provvedimenti governativi collegati alla Legge 2/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIG E DI MOBILITA' IN DEROGA

I lavoratori di cui alla *lettera C* del *paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione dei relativi trattamenti in deroga, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti *Istruzioni operative* sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e fino al 31 dicembre 2011.

In particolare, i destinatari della CIG in deroga potranno presentare domanda di concessione con riferimento alle sospensioni aventi decorrenza dal 16 giugno 2011 al 31 dicembre 2011.

5. INCOMPATIBILITÀ'

L'erogazione del trattamento di CIG e Mobilità in deroga è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con onere a carico di Ente diverso dall'INPS.

6. LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

6.1 Le procedure di attivazione per la concessione della CIG in deroga

L'avvio delle procedure di concessione della CIG in deroga è a carico delle imprese operanti nella Regione Molise e rientranti nelle fattispecie di cui ai *punti 1), 2) e 3)* della *lettera A* del *paragrafo 2*, ovvero:

- 1) escluse dal campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
- 2) destinatarie del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne hanno esaurito i tempi massimi di utilizzo;
- 3) ammesse alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie che hanno fruito di entrambe le tipologie di cig per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che, avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello residuo.

Le imprese di cui ai punti 1), 2) e 3) possono appartenere a tutti i settori ad eccezione di quelli:

- destinatari di altri fondi e ammortizzatori sociali specifici (agricoltura e pesca)
- non ammessi alle integrazioni salariali (credito, assicurazioni, servizi tributari, spettacolo, armamento e navigazione, imprese pubbliche, studi professionali).

L'iter procedurale si espleta attraverso le seguenti fasi²:

- L'impresa che intende richiedere l'intervento di integrazione salariale in deroga, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) o, in mancanza di queste, alle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.
- La comunicazione di avvio della procedura dovrà contenere le seguenti informazioni obbligatorie, la cui omissione è causa di improcedibilità di esame congiunto:
 - a) causale di istanza di CIG in deroga;
 - b) periodo richiesto;
 - c) numero lavoratori interessati;
 - d) andamento occupazionale aziendale nei 90 giorni precedenti alla presentazione dell'istanza (instaurazioni/cessazioni/trasformazioni rapporti di lavoro).
- Entro tre giorni dalla comunicazione alle OO.SS., le imprese o gli organismi rappresentativi dei lavoratori presentano la domanda di esame congiunto della situazione aziendale alla Regione Molise – Direzione Generale III[^] – *Lavoro, Formazione Professionale, Promozione e Tutela Sociale, Servizio Promozione e Tutela dell'Occupazione e Politiche del Lavoro* (Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso), anche a mezzo Fax al numero 0874.424369, o all'indirizzo di posta elettronica cigderoga@mail.regione.molise.it
- Le imprese, unitamente alla domanda di esame congiunto, dovranno inoltrare il ***"Questionario Azienda"*** (*Allegato 10*) esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo cigderoga@mail.regione.molise.it.
- Costituisce oggetto dell'esame congiunto:
 - il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione;
 - la sottoscrizione del ***"Patto di servizio Azienda"*** (*Allegato 9*) e verifica del ***"Questionario Azienda"*** (*Allegato 10*);
 - le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
 - i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere;
 - le modalità della rotazione tra i lavoratori sospesi e le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione;
 - la relazione dell'azienda in merito alle motivazioni che hanno determinato la situazione di crisi nonché le ricadute, anche di natura temporanea, che le medesime

² Cfr. DPR 218/2000.

cause hanno prodotto sull’occupazione: riduzione di commesse, perdita di quote del mercato nazionale o la riduzione del medesimo, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito;

- il programma aziendale di interventi finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre a verifiche intermedie trimestrali;
- lo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga.

- La procedura di consultazione si esaurisce entro 30 giorni dalla data di richiesta di esame congiunto validamente proposta.
- Esperita la procedura di esame congiunto, le imprese presenteranno istanza di concessione del trattamento di integrazione salariale – con pagamento diretto – entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione alla Direzione Regionale del Lavoro attraverso l’apposito modello “**CIG deroga**” (*Allegato 1*) allegando il relativo verbale, l’allegato “**Quadro Mensile a consuntivo**” (*allegato 4*) e l’allegato “**Dichiarazione di responsabilità**” (*allegato 5*), all’indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it, e per conoscenza agli indirizzi di posta elettronica cigderoga@mail.regione.molise.it e molisederoghe@italialavoro.it.
- La Direzione Regionale del Lavoro, in coerenza con l’accordo governativo e secondo le modalità previste nelle presenti *Istruzioni operative*, approverà il trattamento di CIG in deroga e trasmetterà il provvedimento autorizzatorio alla Regione Molise – Direzione Generale III – Servizio Politiche Attive per il Lavoro e l’Occupazione (cigderoga@mail.regione.molise.it), e per conoscenza all’indirizzo di posta elettronica molisederoghe@italialavoro.it.
- La Regione Molise – Direzione Generale III – Servizio Politiche Attive per il Lavoro e l’Occupazione provvederà a trasmettere in via telematica **all’INPS** il provvedimento autorizzatorio, il **Modello “SR100_IG15 Deroga”** (*Allegato 2*) e il Verbale di esame congiunto; contestualmente provvederà ad inviare ai CPI territorialmente competenti il Decreto di autorizzazione della DRL, il Verbale di esame congiunto e il “**Quadro Mensile a consuntivo**” (*Allegato 4*), ai rispettivi indirizzi:
 - CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it
 - CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it
 - CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it
- La Regione Molise, con cadenza quindicinale, una volta esperite le procedure di esame congiunto, invierà l’elenco sintetico degli stessi alla DRL – Molise e all’INPS Direzione Regionale del Molise;
- Le imprese beneficiarie invieranno **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** il modello “**SR41**” (*Allegato 3*) all’INPS secondo la procedura resa disponibile dall’Istituto all’indirizzo www.inps.it; e il modello “**Quadro Mensile a consuntivo**” (*Allegato 4*) alla DRL (all’indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it) e ad Italia Lavoro S.p.A. (all’indirizzo molisederoghe@italialavoro.it), al fine di verificare l’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore sociale concesso.
- La Regione Molise, la DRL e Italia Lavoro S.p.A., sulla base dei dati economici forniti dalla Direzione Regionale INPS, sinergicamente effettueranno il monitoraggio della spesa.

6.2 Le procedure di attivazione per la proroga della CIG in deroga

La proroga degli interventi di CIG in deroga sarà accordata a favore delle imprese beneficiarie dei trattamenti in deroga, con scadenza entro il 31/12/2011, così come da *lettera B* del *Paragrafo 2*, per periodi:

- **non superiori ai 12 mesi** (con verifiche intermedie trimestrali) per i dipendenti delle aziende di cui al precedente *punto a), lettera A, del paragrafo 2* – qualora abbiano già usufruito dei 12 mesi di concessione – con la riduzione dei trattamenti nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):
 - del 10% nel caso di prima proroga
 - del 30% nel caso di seconda proroga
 - del 40% nel caso di proroghe successive
- **non superiori ai 9 mesi** (con verifiche intermedie trimestrali) per i dipendenti delle aziende di cui al precedente *punto b), lettera A, del paragrafo 2*, con l'applicazione delle percentuali di riduzione al superamento dei 12 mesi di concessione.

I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili – concessione più proroga – non possono superare il limite di:

- 24 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende di cui al punto a), *lettera A, del paragrafo 2*;
- 18 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende di cui al punto b) *lettera A, del paragrafo 2*;

L'iter procedurale si espleta attraverso le medesime fasi di cui al precedente sottoparagrafo 6.1 del paragrafo 6.

6.3 Termini

Le imprese di cui alle *lettere A e B* del *paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione/proroga dei trattamenti in deroga, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti *Istruzioni operative* sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e fino al 31 dicembre 2011.

Il “*Quadro Mensile a consuntivo*” (*Allegato 4*) va inviato anche nei casi in cui non si usufruisca dell'integrazione salariale nel corso del mese, in quanto va comunque segnalato anche il mancato utilizzo del trattamento di CIG richiesto.

L'autorizzazione alla CIG in deroga riguarda il periodo richiesto e l'insieme dell'impresa. Non è ammessa una nuova domanda per periodi già richiesti (autorizzati o meno). La scelta dei lavoratori da collocare in CIG deve avvenire, per ciascun periodo settimanale, all'interno dei limiti massimi numerici autorizzati in seguito alla domanda presentata.

6.4 Requisiti dei lavoratori e delle lavoratrici

Sono ammessi al trattamento di integrazione salariale in deroga i dipendenti delle citate imprese che:

- abbiano qualifica di operai, impiegati, intermedi e quadri (compresi gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio);
- abbiano maturato alle dipendenze dell'impresa che procede alla sospensione un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni.

6.5 Modulistica

La modulistica è disponibile ai seguenti indirizzi:

- www.agenziamoliselavoro.it, nel link dedicato **Trattamenti in deroga**
- www.dg3molise.it **Trattamenti in deroga**

La domanda di Cassa Integrazione Guadagni deve essere redatta, a cura dell’impresa, in bollo (€ 14,62).

La domanda va redatta riportando i dati richiesti negli spazi evidenziati, compresi i quadri “A”, “B”, “C” e “D” (*Allegato 1*) disposti su diversi e successivi fogli di lavoro.

Il file Excel debitamente compilato va trasmesso alla Direzione Regionale del Lavoro via *e-mail* all’indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it (e per conoscenza alla Regione Molise all’indirizzo cigderoga@mail.regione.molise.it) con un messaggio avente come oggetto: **Domanda di CIG in deroga - [Ragione Sociale Ditta]**, contenente un breve testo di accompagnamento dove sia indicato l’indirizzo dell’unità locale per cui si richiede l’integrazione salariale e specificato il periodo e il numero di ore richiesti. Dalla casella di posta elettronica della DRL verrà inviato in automatico un messaggio di risposta a conferma dell’avvenuta ricezione della *e-mail*, contenente l’assegnazione di un numero di protocollo e la data di assegnazione.

Successivamente all’invio telematico di cui sopra, la domanda compilata, completa degli *Allegati 1, 4 e 5*, con il numero e la data di protocollo, va stampata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, ed inviata entro venti giorni dall’inizio della sospensione, previa l’apposizione della marca da bollo di € 14,62, per posta, o consegnata a mano, alla Direzione Regionale del Lavoro all’indirizzo Via XXIV Maggio, 197 - 86100 Campobasso.

Alla domanda va allegata la stampa della *e-mail* con il file Excel inviata alla DRL con le modalità di cui sopra.

La suddetta documentazione deve essere integrata dai seguenti allegati (da fornire in formato cartaceo):

- a) copia della comunicazione di avvio della procedura sindacale e copia del verbale di esame congiunto;
- b) scheda relativa alle motivazioni della crisi, alle misure per il superamento della crisi stessa e al programma di gestione degli esuberi eventualmente previsti, allo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa (*Allegato 5*);
- c) fotocopia della carta di identità, o altro documento di riconoscimento, del legale rappresentante dell’impresa che sottoscrive la domanda;
- d) la relazione dell’azienda in merito alle motivazioni che hanno determinato la situazione di crisi;
- e) il programma aziendale di interventi finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre a verifiche intermedie trimestrali.

Per consentire all’INPS di procedere all’erogazione delle prestazioni autorizzate, le imprese invieranno i dati a consuntivo dell’effettivo utilizzo del trattamento di CIG dei propri dipendenti **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** il modello **“SR41”** (allegato 3) all’INPS secondo la procedura resa disponibile dall’Istituto (accedere all’indirizzo www.inps.it, selezionare le voci “Servizi online> Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende e i consulenti” e, previa immissione del proprio PIN, cliccare sul collegamento “CIG” e poi “CIG a pagamento diretto”). I datori di lavoro privi di PIN potranno richiederlo alle sedi INPS provinciali di competenza. Essi potranno consultare nel sito anche il “Manuale” per l’utilizzo della procedura e, in caso di difficoltà tecniche o necessità di chiarimenti inerenti alle procedure telematiche, dovranno inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica sostegnoredito.cigsm@inps.it. In caso di problemi tecnici della procedura telematica, tali da non

consentire la trasmissione dei modelli “**SR41**” entro la data di scadenza prevista, si riterrà valida la data di segnalazione di intervento alla casella di posta elettronica sostegnoredito.cigsm@inps.it).

Si sottolinea che il numero complessivo delle ore effettivamente fruite non può superare i rispettivi dati riportati in sede preventiva sul “*Quadro D*” della domanda di “**CIG deroga**”, e che i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici non potranno essere diversi da quelli riportati nel modello “D” originario, né potrà essere modificato l’ordinamento degli stessi nel file “*Quadro mensile a consuntivo*” (*Allegato 4*) di cui sopra.

I dati contenuti nel modello “**SR41**” (*Allegato 3*), inviati entro lo stesso termine del giorno 10 del mese successivo, devono coincidere con quelli riportati nei modelli “**Quadri mensili a consuntivo**” trasmessi per via telematica alla DRL.

In caso di discordanza il pagamento sarà effettuato soltanto dopo le verifiche del caso e l’acquisizione della relativa documentazione aziendale da parte dell’INPS.

Tali modelli, debitamente compilati dall’azienda per ciascun lavoratore e firmati dall’interessato, dovranno riportare il timbro dell’azienda e la firma del titolare e/o del legale rappresentante. E’ assolutamente indispensabile indicare la matricola dell’azienda.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto all’assegno al nucleo familiare durante il periodo di CIG in deroga, l’azienda dovrà compilare l’apposito riquadro previsto nel modello “**SR41**”, mentre il “Mod. ANF/DIP” (già in possesso dell’azienda) e la relativa documentazione devono essere conservati agli atti della Ditta.

In tutti i casi deve essere compilato il modello ***Detrazione di Imposta*** (*Allegato 8*) per ciascun lavoratore e consegnato all’INPS in aggiunta al modello “**SR41**”.

Le imprese, per l’effettuazione degli adempimenti sopra previsti, possono avvalersi delle Associazioni di categoria cui aderiscono o conferiscono mandato, fornendone espressa dichiarazione nella domanda di CIG.

6.6 Erogazione della prestazione

Le domande saranno accolte in ordine cronologico, con riferimento alla data di trasmissione telematica delle stesse, o alla data di spedizione postale o consegna in caso di ritardo nell’invio della documentazione cartacea richiesta, secondo le modalità prima indicate, e nei limiti delle risorse assegnate.

Il pagamento dei periodi di CIG in deroga sarà effettuato dall’INPS direttamente ai lavoratori e alle lavoratrici aventi diritto. Il pagamento avverrà sulle coordinate bancarie indicate dai lavoratori e dalle lavoratrici aventi titolo sul modello “**SR41**” (*Allegato 3*); in mancanza di indicazione delle coordinate bancarie il pagamento avverrà mediante assegno circolare.

Si precisa che, in caso di richiesta di integrazione salariale in periodo coincidente con quello di normale godimento delle ferie, secondo i contratti collettivi vigenti ed applicati, dovrà essere resa dichiarazione dall’azienda che i lavoratori e le lavoratrici interessati non dispongono, per i periodi di sospensione indicati nella domanda, di giorni di ferie arretrate, avendo già interamente goduto quelle maturate nell’anno di riferimento precedente.

Si fa presente, che le imprese operanti nei settori interessati alla integrazione salariale straordinaria sono tenute a versare, durante l’utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31.12.2012, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha precisato che le imprese industriali fino a 15 dipendenti e le imprese artigiane, cui non si applicano i commi 1 e 2 dell’art. 12, della legge 223/1991, in caso di utilizzo della cassa integrazione straordinaria, sono obbligate solo al versamento del contributo addizionale di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, con esclusione, pertanto, dal versamento della contribuzione ordinaria.

Le imprese industriali con più di 15 dipendenti restano, invece, soggette alle ordinarie disposizioni in materia di obbligo contributivo per CIGS.

Ai fini delle procedure INPS, si richiama il messaggio n. 16336 del 21.6.2007 che detta ulteriori indicazione per l'applicazione del DI n. 40975 del 22 maggio 2007, richiamando alcuni punti specifici come di seguito indicati:

1. Il requisito dell'art. 1, comma 9, Legge 223/91 (rispetto del limite dei 36 mesi nel quinquennio) non opera.
2. I trattamenti di integrazione salariale sono soggetti ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980 e successive integrazioni, così come riportati nella circ. INPS N. 25 del 4 febbraio 2011.
3. Sui trattamenti di proroga vanno applicate le percentuali di riduzione previste dalla legge finanziaria in vigore (Cfr. circ. INPS 57/2007).

7. INTERVENTI DI MOBILITÀ E DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE IN DEROGA

7.1 Le procedure di attivazione per la concessione della Mobilità e del trattamento di disoccupazione speciale in deroga.

L'iter procedurale di concessione della Mobilità in deroga a favore dei lavoratori residenti nella Regione Molise da almeno 6 mesi effettivi di cui alla *lettera C*, del *paragrafo 2*, si espleta attraverso le seguenti modalità:

- i lavoratori – in costanza dello stato di disoccupazione e che non possono beneficiare di altri ammortizzatori – possono presentare domanda di **concessione del trattamento in deroga**, direttamente alla competente sede INPS (compilando: *Allegato 6 – Modello DS21 Deroga; Allegato 8 – Detrazione di imposta; Allegato 7 – SR105 DID*) previa verifica dei requisiti di accesso presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente; dalla verifica dei requisiti di accesso i lavoratori interessati hanno sette giorni lavorativi per presentare l'istanza di trattamento di mobilità in deroga alla competente sede Inps provinciale;
- l'INPS, accertati i requisiti, provvederà ad erogare i trattamenti medesimi dal lunedì successivo alla data di presentazione della domanda e contestualmente invierà il nominativo del lavoratore beneficiario ai CPI territorialmente competenti, ai seguenti indirizzi:
 - CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it
 - CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it
 - CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it

7.2 Modulistica

La modulistica è disponibile ai seguenti indirizzi:

- www.agenziamoliselavoro.it, nel link dedicato **Trattamenti in deroga**
- www.dg3molise.it **Trattamenti in deroga**

7.3 Inserimento in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.

Le presenti **Istruzioni operative** sono concepite al fine di rendere il periodo di fruizione del trattamento in deroga funzionale a:

- strutturare politiche e percorsi di reimpiego secondo il *Modello di Servizio* previsto dall'*Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego nella Regione Molise* e mutuato dall'esperienza della Programmazione ministeriale PARI. Pertanto, i lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga – previa sottoscrizione del *Patto di Servizio* presso i Centri per l'Impiego regionali – saranno inseriti in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.
- strutturare – nel quadro generale delle strategie per il lavoro e l'occupazione in fase di crisi economica – interventi in grado di realizzare, attraverso l'acquisizione, l'aggiornamento e il rafforzamento delle competenze, il diritto all'apprendimento lungo l'arco della vita lavorativa dei target beneficiari dei trattamenti, così come sancito nel citato **“Lifelong Learning Programme – LLP – Programma di politiche di tutela attiva dell’occupazione”** pubblicato sul BURM n. 19 del 19 agosto 2009 (in coerenza con gli obiettivi ed interventi previsti a valere sul POR FSE 2007/2013 e della DGR n. 135 del 16 febbraio 2009, in merito alle misure da attivare per far fronte alla situazione di crisi occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del Molise, nonché alle priorità individuate nell'Accordo Stato-Regione del 12 febbraio 2009).

Si specifica, inoltre, quanto segue:

- si recepisce il Decreto del MLPS n. 49409 del 18 dicembre 2009 titolato **“Corresponsione anticipata dei trattamenti di ammortizzatori sociali per l’autoimprenditorialità”**.
- si recepisce la Circolare INPS n. 5 del 13 gennaio 2010 avente ad oggetto: **“Art. 7 ter, comma 7, decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, conv. con modd., con legge 33 del 9 aprile 2009 – incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 – 2010 di ammortizzatori sociali in deroga”**.

7.4 Regime sanzionatorio

I lavoratori fruitori dei trattamenti in deroga, possono incorrere nella sanzione della decadenza dei medesimi trattamenti secondo quanto sancito dall'art. 1 - *quinquies* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, nei casi in cui:

1. rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentino regolarmente per almeno l'80% della durata complessiva, fatte salve le assenze per causa di forza maggiore o per maternità;
2. non accettino l'offerta di un lavoro, anche a tempo determinato, proveniente, in modo formale e documentabile, da datori di lavoro privati, agenzie di lavoro o enti pubblici e che riguardino un'occupazione di livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello di provenienza;
3. rifiutino l'avviamento ad un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni (misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato).

Le ipotesi sanzionatorie sopra indicate si applicano quando le opportunità di lavoro offerte si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla propria residenza o comunque raggiungibili in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.